



" tando & l'altezza del costonendo fabbricato
" a ml. 18.

" La Ripartizione Tecnica Im-
" mobiliare, nella memoria al riguardo
" sottoposta alla C.C.M., ha tra l'altro
" reso noto che la volumetria prevista nel
" progetto di larga massima sottoposto
" alla Soprintendenza ai Monumenti,
" potrebbe, al caso, essere ugualmente rea-
" lizzata modificando i previsti corpi
" bassi di edifici.

" Per C.C.M., esaminata in adu-
" nanza del 24 Settembre 1958 la sud-
" detta memoria, ha espresso il parere
" che la nuova limitazione d'altezza co-
" struibile "non modifichi" gli elementi
" che determinarono la convenienza del
" l'acquisto dell'area . . . tanto più che
" la volumetria costruibile consentita è
" già esuberante rispetto agli intendimen-
" ti dell'Amministrazione."

" All'Direttore Generale, Vista
" la suesata relazione predisposta dal
" Servizio Affari Patrimoniali Immobili-
" hari d'intesa con la Ripartizione Tec-